



COMUNE DI RIOMAGGIORE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, e 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio comunale, in materia di turismo e promozione del territorio, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ART. 2

Soggetti passivi e presupposto di imposta

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno tutti i soggetti, non residenti, che pernottano nelle strutture turistiche ubicate nel territorio del Comune di Riomaggiore: alberghi, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, rifugi escursionistici, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui sopra in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

L'imposta non si applica nel periodo invernale (novembre – febbraio).

Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'imposta ed è tenuto alla presentazione al Comune del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione e vigente.

Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento al Comune delle somme incassate.

ART. 3

Esenzioni

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:

- 1) Minori fino a 10 anni;
- 2) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
- 3) Gruppi scolastici con almeno 20 partecipanti;

E' facoltà della Sindaco, con proprio decreto motivato, rendere esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno quanti pernottano nelle strutture del Comune allo scopo di

partecipare ad iniziative culturali sportive sociali e di studio organizzate da o per conto dell'Amministrazione.

ART. 4

Importo dell'imposta

L'importo dell'imposta è determinato annualmente dalla Giunta Comunale. In mancanza di deliberazione, si intende confermata quella assunta per l'anno precedente.

Dall'entrata in vigore del Regolamento e, in mancanza di una apposita Delibera di Giunta, si applica in ogni caso la seguente tariffe:

€ 1,00 a notte per persona per massimo 3 notti consecutive.

ART. 5

Adempimenti

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo, in quanto sostituto d'imposta, di informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

Il gestore della struttura deve comunicare al Comune ogni tre mesi, entro il 10 del mese successivo, il numero e il periodo dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva unitamente alla lista degli ospiti esenti dall'imposta secondo l'articolo 3.

Il gestore rilascia al turista quietanza del pagamento dell'imposta di soggiorno, e ne versa l'importo al Comune, entro il medesimo termine stabilito per l'obbligo di comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fare compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo ed a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

ART. 6

Disposizioni in materia di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'Art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n 296 e le altre disposizioni in materia di accertamento sui tributi comunali.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti relativi alla permanenza nella struttura;
- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e a notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e firmati.

Il gestore della struttura ricettiva è altresì tenuto a segnalare al Comune, nelle dichiarazioni di cui all'Art. 6, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori.

L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dall'interessato, come prescritto dall'art 24, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 193/2003.

ART. 7

Sanzioni

Per l'omessa, incompleta, infedele, tardiva comunicazione prevista nel presente regolamento, commessa da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n 267.

Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n 471.

ART. 8

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti e successive modificazioni.

E' istituito, con Deliberazione della Giunta Comunale, un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni rappresentative delle realtà locali nel settore turistico con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

Il presente regolamento ha effetto dal 01/01/2015, ai sensi dell'art 53, comma 16, della legge del 23/10/2000, n 388.